



Deputato in corso 061
scritto il 27/2/17
D. De Vito

Unione Province d'Italia



UPI



Schema di decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca recante regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge 13 luglio 2015, n. 17, per la definizione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e per la definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori"

NOTA CON PROPOSTE EMENDATIVE

Roma, 26 luglio 2017

L'Anci e l'UPI, facendo seguito a quanto espresso in sede di riunione tecnica in data 19 luglio 2017 e successivamente riportato in documenti contenenti osservazioni puntuali al testo, pur esprimendo un apprezzamento generale sulle finalità dello schema di decreto recante regolamento per la definizione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro", intendono ribadire alcune proposte emendative che non appaiono accolte nella nuova formulazione trasmessa dal MIUR in data 25 luglio u.s.

In particolare, con riferimento al delicatissimo tema degli alunni in situazione di disabilità o di svantaggio, appare opportuno evidenziare nuovamente come la normativa sia cambiata e oggi, ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 **"le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali**, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, **sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016**, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni anche in forma associata".

E' necessario quindi modificare la previsione dell'art. 4 comma 5 eliminando il riferimento al supporto organizzativo degli enti locali, che spetterà poi alla singola Regione prevedere o meno.

Allo stesso tempo si intende richiamare l'attenzione anche sul tema della copertura assicurativa degli studenti impegnati nelle attività di alternanza.

Al riguardo, l'art. 6 comma 4 prevede che tali ragazzi "siano assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, senza oneri a carico degli studenti e delle loro famiglie". Nonostante nella relazione tecnica sia ora stato inserito il riferimento alla circolare INAIL n. 44 del 21 novembre 2016 che dichiara che la copertura antinfortunistica degli studenti in alternanza avviene in "conto Stato", si ritiene più corretto, come suggerito anche dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che tale previsione sia indicata chiaramente nel decreto, esplicitando che tale onere sia a carico dell'INAIL o dello Stato.

L'espressione del parere è quindi subordinata all'accoglimento delle proposte emendative di seguito riportate.



EMENDAMENTI

Art. 4 (Diritti e doveri degli studenti)

Al comma 5,

“Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro ed avvalendosi, se necessario, del servizio di supporto organizzativo per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, erogato degli enti locali ai sensi della normativa vigente”

eliminare le parole “dagli enti locali”

Motivazione

Al comma 5 è evidenziato il diritto degli studenti, in situazione di disabilità o di svantaggio, di effettuare percorsi di alternanza specifici che consentano l'inserimento nel mondo del lavoro avvalendosi eventualmente del supporto organizzativo erogato dagli enti locali. Si evidenzia come ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni anche in forma associata”. In considerazione di ciò si chiede di eliminare il riferimento specifico agli enti locali.

Articolo 6 (Salute e sicurezza)

Al comma 4 dopo la frase

“Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, senza oneri a carico degli studenti e delle loro famiglie”.
aggiungere la seguente f

“L'Assicurazione dovrà essere a carico dell'INAIL o dello Stato”.

Motivazione

Il comma 4 prevede che gli studenti impegnati nelle attività di alternanza siano assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, senza oneri a carico degli studenti e delle loro famiglie. Si richiede, come suggerito anche dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che tale onere sia a carico dell'INAIL o dello Stato. Infatti, per i Comuni impegnati a ricevere gli studenti nelle attività di alternanza scuola-lavoro questo impegno rappresenta un aggravio di spese che potrebbero compromettere il buon esito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

